

ASEPARAZIONE, DIVORZIO O MODIFICA DELLE PRECEDENTI CONDIZIONI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO INNANZI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE (art. 12 D.Lgs 132/2014 conv. il L. 162/2014)

Dall'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

La richiesta può essere presentata presso il comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi;

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo

E' possibile avvalersi di tale procedura in presenza delle seguenti condizioni:

- Assenza di figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti);
- 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi per la presentazione della domanda di divorzio;
- L'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo stesso un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale che di divorzio.

Procedura:

L'iter procedurale si divide in due fasi:

- 1) Primo incontro – Redazione dell'accordo – E' necessario contattare l'ufficio di stato civile per concordare un appuntamento. Nel giorno stabilito, dopo la ricezione delle dichiarazioni dei coniugi e la redazione dell'accordo, l'ufficiale di stato civile concorderà con gli stessi un secondo incontro che non potrà avvenire prima di 30 giorni; La ragione di questo lasso di tempo è per consentire loro una pausa di riflessione sulla scelta in atto.
- 2) Secondo incontro – Conferma dell'accordo - Viene richiesto ai coniugi di **confermare l'intenzione di separarsi o di divorziare**. La conferma farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
Al contrario, la mancata comparizione, anche di uno solo dei coniugi, a prescindere dalle motivazioni per le quali ciò possa avvenire, equivarrà a mancata conferma dell'accordo pertanto la prima sottoscrizione decadrà non acquistando alcuna efficacia.

I coniugi potranno tuttavia presentarsi in qualsiasi successivo momento per avviare, di nuovo, l'intera procedura da capo: il fatto di aver fatto decadere un primo tentativo non preclude la possibilità di riprovarci in seguito.

Importo e modalità di pagamento:

E' previsto il pagamento di un contributo di 16.00 euro a titolo di diritto fisso da effettuare mediante pagoPA attraverso il link:

<https://sirenaweb.ws-comune.roma.it:8443/homepage?struttura=FRASCATI>

Documentazione da presentare:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio debitamente compilata (modulo disponibile presso l'ufficio o in formato elettronico in fondo a questa pagina);
- Documenti di riconoscimento.
- Ricevuta di versamento sopra descritta

Dove rivolgersi:

Comune di Frascati – Ufficio dello Stato Civile

Piazza Guglielmo Marconi, 4 (piano terra)00044 Frascati

orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, (per la sottoscrizione dell'accodo, l'ufficio riceve su appuntamento il giovedì pomeriggio alle ore 15.30)

Telefono: 0694184240 - 241- 297

E-mail: ufficiostatocivile@comune.frascati.rm.it – Pec: protocollofrascati@legalmail.it

Normativa di riferimento:

- Art. 12 Decreto Legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014.
- Legge n. 55 del 6 maggio 2015;